



**B**review



# TeamSystem Business review

n. 4/2016

Supplemento a TeamSystem Review n. 232

Poste Italiane S.p.A.

Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 N.46), art. 1, comma 1, DGB Pesaro

Periodico di informazione alle imprese

In collaborazione con

 Euroconference

 TeamSystem®

# ALYANTE Enterprise

Il sistema ERP più flessibile, nella sua versione più evoluta

**ALYANTE Enterprise** è la **soluzione integrata che supporta tutti i processi aziendali**, sempre aggiornata con le normative del mercato italiano.

**Flessibile e modulare**, con una **completezza funzionale** che non ha eguali, una **user experience** innovativa, strumenti per ottimizzare la gestione dei processi e sfruttare tutti i vantaggi del web, del lavoro in mobilità e della collaboration, **ALYANTE Enterprise è dedicata alle aziende che hanno soprattutto bisogno di solidità, affidabilità, completezza, facilità di configurazione e d'uso.**

## **Una soluzione:**

- 1.** modulare e flessibile, che evolve insieme al business;
- 2.** funzionalmente completa, anzi la più completa;
- 3.** capace di supportare in modo integrato tutti i processi aziendali;
- 4.** sempre adeguata alle normative;
- 5.** pensata per la collaboration e il lavoro in mobilità;
- 6.** facile da usare per la sua user experience innovativa.

[www.teamssystem.com](http://www.teamssystem.com)

 **TeamSystem®**

**TeamSystem**  
Business **review**

Periodico  
di informazione  
alle imprese

Editrice TeamSystem  
Sede: Via Yuri Gagarin, 205 - 61122 Pesaro  
Direttore Responsabile: Sergio Pellegrino

Redazione:  
 **Euroconference**  
Editoria

S.E. o O.  
Riproduzione vietata

## Lavoro e previdenza

Diramate le attese istruzioni Inps per l'esonero 2016	2
Novità per le denunce di infortunio e malattia professionale	4
Collocamento obbligatorio - scadenza prospetto informativo al 15 maggio	6
Riduzione contributiva settore edile	8
TFR: coefficiente di febbraio 2016	10

## Economia e finanza

Equo canone di febbraio 2016	11
------------------------------	----

## Società

Le nuove società <i>benefit</i>	12
---------------------------------	----

## Fisco e tributi

Esteso l'ambito soggettivo di applicazione del consolidato nazionale alle società sorelle	17
L'attuale assetto dell'azione revocatoria nella Legge Fallimentare novellata	23

## Diramate le attese istruzioni Inps per l'esonero 2016

**F**inalmente sono state pubblicate le attese istruzioni Inps, contenute nella circolare del 29 marzo 2016, n. 57, rendendo così possibile la fruizione dell'esonero contributivo 2016 per le nuove assunzioni a tempo indeterminato.

Il beneficio si applica a tutti i datori di lavoro privati, anche ai datori di lavoro agricoli, quest'ultimi con misure, condizioni e modalità di finanziamento specifiche: l'esonero riguarda le nuove assunzioni con decorrenza dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, e ha durata pari a ventiquattro mesi a partire dalla data di assunzione. Come prima condizione preclusiva, è richiesto che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, il lavoratore non sia stato occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, con contratto a tempo indeterminato. Inoltre, allo scopo di ridurre il rischio di pre costituzione fraudolenta dei presupposti per l'applicazione del beneficio, il Legislatore ha escluso l'applicazione del beneficio laddove, nell'arco dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di stabilità 2016, il lavoratore assunto abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l'incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell'articolo 2359 cod. civ., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo. Per espressa previsione della norma sopra citata, il beneficio non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il medesimo incentivo ovvero l'esonero 2015 di cui all'articolo 1, comma 118, L. 190/2014, sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. La misura dell'incentivo è pari al 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua.

### Contributi esclusi dall'esonero

Non sono soggetti o dell'esonero i seguenti contributi:

- i premi e i contributi dovuti all'Inail;
- il contributo, ove dovuto, al "fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato del trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120, cod. civ." (Tfr al Fondo di Tesoreria);
- il contributo al FIS o ai Fondi bilaterali e/o residuali;
- il contributo per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R.;
- il contributo previsto dall'articolo 25, comma 4, L. 845/1978, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, in relazione ai datori di lavoro che vi aderiscono, al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua;
- il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai Fondi di assistenza sanitaria;
- il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo;
- il contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti.

### Fruizione dell'esonero

L'Inps conferma la fruizione su base mensile, con limite massimo pari 270,83 euro, da adeguarsi in caso di rapporti di lavoro *part-time*.

La contribuzione eccedente la soglia mensile potrà essere recuperata nel corso di ogni anno solare del rapporto agevolato, sempre nel rispetto della soglia massima pari a 3.250,00 euro su base annua. L'Inps, nel provvedimento in commento, conferma la quasi totalità dei chiarimenti emanati in occasione dell'Esonero 2015.

Tra i principali emanati, l'istituto previdenziale conferma che possono fruire dell'esonero contributivo le assunzioni e le trasformazioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a prescindere dalla circostanza che le medesime assunzioni costituiscano attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro.

Il nuovo esonero non può, invece, essere riconosciuto nell'ipotesi in cui, a seguito di accertamento ispettivo, il rapporto di lavoro autonomo, con o senza partita Iva, nonché quello parasubordinato vengano riqualificati come rapporti di lavoro subordinati a tempo indeterminato. Viceversa, spetta in caso di stabilizzazione di collaborazione. In caso di operazioni societarie, la fruizione dell'esonero è trasferibile nei confronti del cessionario per il periodo residuo non goduto dal cedente in virtù di quanto disposto dall'articolo 2112 cod. civ., secondo il quale, in caso di trasferimento di azienda, il rapporto di lavoro prosegue con il cessionario e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Si ricorda che l'esonero è compatibile con gli incentivi inerenti al "Programma Garanzia Giovani", di cui al decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 agosto 2014 e successive rettifiche.

## Modalità di esposizione dei dati relativi all'esonero

I datori di lavoro esporranno, a partire dal flusso UniEmens di competenza aprile 2016, i lavoratori per i quali spetta l'esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell'elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull'imponibile previdenziale del mese. Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:

- nell'elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore "BIEN" avente il significato di "Esonero contributivo articolo unico, commi 178 e seguenti, della L. 208/2015";
- nell'elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore "H00" (Stato);
- nell'elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l'importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
- nell'elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l'importo dell'esonero contributivo relativo ai mesi di competenza di gennaio, febbraio e/o marzo 2016. Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di aprile e/o maggio 2016.

I dati sopra esposti nell'UniEmens saranno poi riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013 "VIRTUALE" ricostruito dalle procedure come segue:

- con il codice "L446" avente il significato di "conguaglio esonero contributivo articolo unico, commi 178 e seguenti, L. 208/2015";
- con il codice "L447" avente il significato di "arretrati gennaio/febbraio/marzo 2016 esonero contributivo articolo unico, commi 178 e seguenti, L. 208/2015".

Nell'ipotesi in cui, in un determinato mese, spetti un beneficio superiore alla soglia massima mensile di 270,83 euro, l'eccedenza può essere esposta nel mese corrente e nei mesi successivi e comunque rispettivamente entro il primo ed il secondo anno di durata del rapporto di lavoro, fermo restando il rispetto della soglia massima di esonero contributivo alla data di esposizione in UniEmens. L'esposizione dell'agevolazione nel flusso UniEmens deve avvenire valorizzando all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreACredito> i seguenti elementi:

- <CausaleACredito>, con l'indicazione del codice causale "L702" avente il significato di "conguaglio residuo esonero contributivo articolo unico, commi 178 e seguenti, legge n. 208/2015";
- <ImportoACredito>, con l'indicazione dell'importo dell'esonero contributivo da recuperare sulla base della metodologia sopra illustrata.

## Riferimenti normativi

Inps, circolare n. 57/2016

## Novità per le denunce di infortunio e malattia professionale

**L** /Inail, con circolare n. 10 del 21 marzo, ha comunicato che dal 22 marzo 2016 l'obbligo di trasmissione telematica del certificato medico di infortunio o di malattia professionale è a carico del medico certificatore o della struttura sanitaria che presta la "prima assistenza".

Questa semplificazione implica che il datore di lavoro, fermo l'obbligo di trasmettere la denuncia dell'evento all'Inail, è esonerato dall'obbligo della trasmissione del certificato medico, ma resta a suo carico l'indicazione nella denuncia obbligatoria in modalità telematica dei riferimenti del certificato medico, i quali sono resi disponibili, telematicamente, dall'Inail mediante applicativi per la consultazione del certificato medico trasmesso per via telematica, in apposita sezione del portale dell'Istituto. La ricerca del certificato avviene digitando il codice fiscale del lavoratore, il numero identificativo del certificato medico e la data di emissione dello stesso.

Nulla cambia, circa gli obblighi del datore di lavoro, in merito al fatto che lo stesso debba inoltrare la denuncia di infortunio all'Istituto entro due giorni, o cinque in caso di malattia professionale, da quello in cui ne ha avuto notizia. Il lavoratore deve fornire al datore di lavoro il numero identificativo del certificato, la data della sua emissione e i giorni di prognosi relativi all'evento.

È stato inoltre posto a carico dell'Inail l'obbligo di trasmissione all'autorità di pubblica sicurezza delle informazioni relative alle denunce di infortunio in cooperazione applicativa e, quindi, il datore di lavoro è esonerato da tale adempimento relativo agli infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni.

Per quanto riguarda gli infortuni occorsi ai lavoratori del settore artigianato, l'obbligo di denuncia è posto a carico del titolare dell'azienda artigiana. Nei casi di infortunio occorsi al titolare artigiano, ove questi si trovi nell'impossibilità di provvedervi direttamente, l'obbligo di denuncia nei termini di legge si ritiene assolto con l'invio telematico del certificato da parte del medico o della struttura sanitaria che presta la prima assistenza, ferma restando la necessità di inoltrare comunque la denuncia/comunicazione per le relative finalità assicurative.

Dal 22 marzo 2016, inoltre, con la trasmissione per via telematica del certificato di malattia professionale, si intende assolto, per le tecnopatie indicate nell'elenco di cui all'articolo 139, D.P.R. 1124/1965, l'obbligo di trasmissione della denuncia ai fini dell'alimentazione del Registro nazionale delle malattie causate dal lavoro ovvero ad esso correlate.

### Istruzioni per i lavoratori

Il lavoratore in caso di infortunio o di manifestazione di una malattia professionale deve fornire al datore di lavoro il numero identificativo del certificato, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso, così assolvendo l'obbligo di:

- dare immediata notizia al datore di lavoro di qualsiasi infortunio;
- comunicare al datore di lavoro stesso la malattia professionale entro 15 giorni dalla sua manifestazione.

In fase di avvio del nuovo regime, nel caso in cui il lavoratore non disponga del numero identificativo del certificato, deve continuare a fornire al datore di lavoro il certificato medico in forma cartacea.

### Istruzioni per i datori di lavoro

Dal 22 marzo 2016 tutti i datori di lavoro sono esonerati dall'obbligo di trasmettere all'Inail il certificato medico di infortunio o di malattia professionale, che è acquisito dall'Inail direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che lo rilascia e reso disponibile a tutti i datori di lavoro attraverso

so la funzione "Ricerca Certificati Medici", disponibile all'interno dei Servizi Denunce di Infortunio, Malattia professionale e Silicosi/Asbestosi.

I datori di lavoro e i loro intermediari possono consultare nel predetto applicativo la certificazione trasmessa telematicamente all'Inail tramite i seguenti dati obbligatori:

- codice fiscale del lavoratore;
- numero identificativo del certificato medico;
- data di rilascio del certificato medico.

L'applicativo, se il certificato è presente, rende disponibile il documento in formato pdf. Se in fase di prima applicazione della nuova normativa, il certificato è stato trasmesso dal medico o dalla struttura sanitaria all'Inail via Pec, questo potrebbe essere non immediatamente disponibile nell'applicativo di consultazione dei certificati. In questo caso il datore di lavoro deve comunque trasmettere la denuncia telematica indicando negli appositi campi il numero identificativo e la data di rilascio del certificato medico.

Resta fermo per il datore di lavoro l'obbligo di trasmettere le denunce entro i termini previsti dalla norma, indicando obbligatoriamente nelle stesse, oltre agli altri, i seguenti nuovi dati:

- numero identificativo del certificato medico;
- data di rilascio del certificato medico.

Dal momento in cui il datore di lavoro ha a disposizione gli elementi in questione, decorre il giorno iniziale del termine previsto per l'irrogazione delle sanzioni conseguenti al mancato assolvimento dell'obbligo di denuncia. In attuazione della nuova normativa, i termini per la presentazione delle denunce decorrono dalla "data in cui il datore di lavoro ha ricevuto i riferimenti del certificato medico dal lavoratore" e tale dicitura è stata riportata sia nella modulistica che nell'applicativo delle denunce.

In caso di impossibilità oggettiva del datore di lavoro di indicare il numero identificativo del certificato medico (ad esempio perché non presente nel certificato trasmesso dal medico via Pec all'Inail), nella denuncia deve essere indicato un codice fittizio, purché di dodici caratteri alfanumerici. In questo caso, l'applicativo avverte l'utente con apposito messaggio "Non è stato possibile associare la denuncia alla certificazione medica pervenuta all'istituto" e permette l'invio della denuncia. Nel caso in cui i dati "identificativo certificato" e "data rilascio" non risultassero corrispondenti a quelli processati dai sistemi dell'Inail, questo non rappresenterà motivo di rigetto della denuncia e/o di applicazione di sanzione amministrativa.

Inoltre, in attesa delle previste implementazioni all'applicativo per l'invio telematico delle denunce di malattia professionale/silicosi asbestosi è stato predisposto un nuovo modulo (Mod. 101-R.A.) di "Denuncia di malattia professionale/silicosi asbestosi" che sostituisce gli attuali modelli 101-Prest. e 101/bis-Prest. scaricabile dal sito [www.inail.it](http://www.inail.it) - Modulistica. Il nuovo modello contiene una sezione per la "Descrizione della malattia professionale" e una sezione per la "Descrizione della silicosi / asbestosi". Nella prima sono previsti due box per l'eventuale denuncia di due diverse malattie. Per un numero di malattie superiori è possibile aggiungere al modulo una nuova sezione "Descrizione della malattia professionale".

Il modulo di Denuncia/comunicazione di infortunio Mod 4 bis Prest. è stato sostituito dal Mod 4. bis R.A..

## Riferimenti normativi

Inail circolare n. 10/2016

## Collocamento obbligatorio - scadenza prospetto informativo al 15 maggio

**C**ome noto ogni anno, allorché un'azienda rilevi una variazione nella propria situazione occupazionale tale da modificare il proprio onere in tema di collocamento obbligatorio, essa è tenuta a inviare, in via telematica tramite gli appositi servizi, il prospetto informativo riguardante la propria forza lavoro – con le dovute eccezioni di Legge – così come formata al 31 dicembre dell'anno precedente.

Stanti le numerose modifiche apportate alla normativa sul diritto al lavoro dei disabili (L. 68/1999), dal c.d. decreto *Semplificazioni* (D.Lgs. 151/2015), è sorta la necessità di rivisitare la struttura del prospetto informativo. Ciò ha comportato un lavoro che ha ritardato, di fatto, la possibilità del suddetto invio, previsto prima per il 31 gennaio e già posticipato 29 febbraio 2016.

Con decreto Direttoriale del 17 febbraio scorso, poi integrato con nota ministeriale del 4 marzo 2016, sono state quindi apportate le modifiche tecniche ed è stato inoltre previsto il nuovo termine di invio che, quest'anno, potrà avvenire a partire dal 15 aprile al 15 maggio 2016.

### Contratti computabili

Queste, in breve, alcune novità in tema di computo dei lavoratori presenti in azienda:

- viene specificato che il lavoratore somministrato non deve essere computato nell'organico dell'utilizzatore, ai fini dell'applicazione di normative di legge, e quindi anche ai fini del conteggio sul collocamento obbligatorio;
- simile esclusione anche per i lavoratori impiegati da datori di lavoro privati a mezzo di telelavoro per motivi legati ad esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro in forza di accordi collettivi stipulati con le OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In questo caso, tuttavia, i lavoratori, per rimanere esclusi dal computo anzidetto, devono utilizzare il telelavoro per il loro intero orario di lavoro; se gli stessi, invece, utilizzano il telelavoro solo parzialmente, restano esclusi dal computo solo in proporzione all'orario di lavoro svolto in telelavoro, rapportato all'orario del tempo pieno.

Viene ribadita l'esclusione dal computo per gli apprendisti.

### Lavoratori già disabili

Da ricordare, inoltre, la novità in tema di computabilità di lavoratori nella quota di riserva. Le nuove disposizioni, infatti, prevedono la computabilità nella quota di riserva (assunzioni riservate a lavoratori disabili), dei lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se gli stessi non risultino assunti tramite il collocamento obbligatorio.

Si dovrà dimostrare con apposita documentazione medica, oltre alla idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni correnti, che prima della costituzione del rapporto di lavoro detti soggetti si trovavano già in una delle seguenti condizioni:

- riduzione della capacità lavorativa superiore al 60%;
- minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra;
- riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% per le persone con disabilità intellettiva e psichica.

### Somministrazione a tempo indeterminato

Viene infine previsto che nel caso di somministrazione continuativa, presso un datore di lavoro, di soggetto disabile per missioni di durata non inferiore a 12 mesi, detto lavoratore somministrato

potrà essere computato nella quota di riserva dall'utilizzatore, per la durata della missione stessa.

## **Sospensioni ed esonero**

Si ricorda che tra le novità è prevista una forma di esonero autocertificato, dagli oneri concernenti le assunzioni obbligatorie e le quote di riserva, allorché i lavoratori dell'azienda siano impiegati in lavorazioni che comportino un tasso di premio, ai fini Inail, pari o superiore al 60 per mille. Ciò potrà avvenire a mezzo di apposita autocertificazione e col pagamento di un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore disabile non occupato. Tale disposizione è tuttora in attesa del decreto interministeriale di attuazione. Nel prospetto informativo, che eventualmente dovesse essere presentato, dovrà essere compilata l'apposita sezione "esonero". Se, prima dell'invio telematico del prospetto informativo, fosse emanato il sopra citato decreto, la sezione potrà comunque essere compilata, anche se a seguito della presentazione dell'autocertificazione avvenuta nei termini e nei modi che saranno previsti dal decreto stesso.

## **Richiesta di avviamento e prospetto**

I datori di lavoro privati assumono i lavoratori mediante richiesta nominativa entro 60 giorni dal momento in cui sono obbligati all'assunzione. Ciò non toglie che il datore di lavoro possa, comunque, nel medesimo termine, richiedere l'avviamento numerico indicando la qualifica sulla base di quelle disponibili presso gli uffici competenti.

Viceversa, decorso il suddetto termine, il datore di lavoro decade dalla possibilità di avvalersi della richiesta nominativa ed è tenuto a presentare richiesta numerica. A tal fine, preliminarmente individua con il servizio per il collocamento mirato competente la qualifica sulla base di quelle possedute dagli iscritti.

Atteso il disposto dell'articolo 9, comma 3, citata legge secondo cui "*La richiesta di avviamento al lavoro si intende presentata anche attraverso l'invio agli uffici competenti dei prospetti informativi*", se il prospetto informativo è presentato entro 60 giorni dal momento in cui sono obbligati all'assunzione vale come richiesta di avviamento nominativa o numerica, fermo restando che, ove numerica, il datore di lavoro deve indicare la qualifica già concordata con gli uffici competenti.

Qualora alla data di presentazione del prospetto siano trascorsi i 60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo, lo stesso vale unicamente come richiesta numerica e il datore di lavoro deve indicare la qualifica precedentemente individuata presso gli uffici competenti.

## **Riferimenti normativi**

L. 68/1999

D.Lgs. 151/2015

Decreto Direttoriale del 17 febbraio 2016

## Riduzione contributiva settore edile

**C**on decreto del 1° dicembre 2015, il Ministero del Lavoro ha confermato nella misura dell'11,50%, per il 2015, la riduzione contributiva prevista per gli operai a tempo pieno del settore edile. L'Inps, con circolare 52/2016, ha fornito le indicazioni operative per l'ammissione ed il godimento del regime agevolato. Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati 40 ore a settimana. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale.

Hanno diritto all'agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistico contributivi da 11301 a 11305 e nel settore dell'artigianato con i codici statistico contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909. Il beneficio può essere fruito entro il 16 maggio 2016, avvalendosi delle denunce contributive UniEmens con competenza fino al mese di aprile 2016 e i datori di lavoro possono inviare le domande per l'applicazione della riduzione contributiva relativa al 2015 fino al 15 maggio 2016.

L'agevolazione:

- compete per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2015;
- non si applica sul contributo dello 0,30% per il finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.

L'accesso al beneficio è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

- rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1175, L. 296/2006, che impone il possesso dei requisiti di regolarità contributiva attestata tramite il documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, D.L. 338/1989 in materia di retribuzione imponibile;
- assenza di condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell'agevolazione.

La riduzione contributiva non spetta:

- per i lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo (ad esempio, assunzione dalle liste di mobilità o esonero triennale per le assunzioni a tempo indeterminato);
- in presenza di contratti di solidarietà limitatamente ai lavoratori ai quali viene applicata la riduzione d'orario.

Le istanze per l'applicazione della riduzione contributiva per il 2015 devono essere inviate esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo "Rid-Edil", disponibile all'interno del cassetto previdenziale aziendale del sito *internet*, nella sezione "comunicazioni on-line", funzionalità "invio nuova comunicazione". In caso di controllo Inps positivo, sarà attribuito alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione 7N, per il periodo da agosto 2015 ad aprile 2016; l'esito sarà visualizzabile all'interno del cassetto previdenziale aziendale.

Per quanto concerne le istanze già inviate, la cui elaborazione ha determinato l'attribuzione del CA 7N fino a dicembre 2015, i sistemi informativi Inps provvederanno automaticamente a prolungarne la validità fino ad aprile 2016.

Lo sgravio si riferisce al periodo che va da gennaio a dicembre 2015 e le aziende autorizzate potranno esporre lo sgravio nel flusso UniEmens, utilizzando le denunce contributive relative ai mesi

# Lavoro e previdenza

di febbraio, marzo e aprile 2016, utilizzando il codice L207, che si riferisce al recupero di arretrati, nell'elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.

Nei casi di matricole sospese o cessate, il datore di lavoro che deve recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione deve inoltrare l'istanza avvalendosi della funzionalità "contatti" del cassetto previdenziale aziendale, allegando una dichiarazione conforme al *fac-simile* allegato alla circolare e l'Inps attribuirà il codice 7N all'ultimo mese in cui la matricola era attiva. I datori di lavoro così autorizzati, per la fruizione del beneficio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).

Per gli operai non più in forza, i datori di lavoro potranno fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso UniEmens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza, ma senza valorizzare le settimane, i giorni retribuiti ed il calendario giornaliero e valorizzando l'elemento <TipoLavStat> con il codice NFOR, che contraddistingue gli operai non più in carico presso l'azienda.

## **Riferimenti normativi**

Inps, circolare n. 52/2016

## TFR: coefficiente di febbraio 2016

**S** econdo quanto comunicato dall'Istat, l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati a febbraio 2016 è risultato pari a 99,50: a febbraio 2016 la percentuale utile per la rivalutazione del TFR maturato al 31 dicembre 2015 è risultata pari a 0,250000.

Decorrenza	Periodo	Indice Istat	Aumento rispetto al 2015	Tasso mensile	75% Differenza 2015	Rivalutazione
Gennaio 2016	15 gennaio - 14 febbraio	99,7	0	0,125	0	0,125000
Febbraio 2016	15 febbraio - 14 marzo	99,50	0	0,250	0	0,250000

## Equo canone di febbraio 2016

**L'** inflazione del mese di febbraio 2016 è stata pari a -0,2%. Ai fini dell'equo canone, pertanto, la variazione ridotta al 75% è pari a -0,15% (meno zero-virgolaquindici).

Sul sito Internet dell'ISTAT è stato pubblicato che:

- la variazione percentuale dell'indice del mese di febbraio 2016 rispetto a febbraio 2015 è risultata pari a -0,2% (meno zero virgola due). Variazione utile per le abitazioni e per i locali diversi dalle abitazioni con contratti ai sensi della L. 118/1985: il 75% risulta pari a -0,15% (meno zero virgola quindici);
- la variazione percentuale dell'indice del mese di febbraio 2016 rispetto a febbraio 2014 risulta pari a -0,6% (meno zero virgola sei). Il 75% risulta pari a -0,45 (meno zero virgola quarantacinque). Le variazioni percentuali annuali e biennali sono state prelevate dal sito internet dell'ISTAT.

## Le nuove società *benefit*

**La** L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), con l'articolo unico, commi 376-384, ha introdotto una nuova forma societaria, subito ribattezzata, in ragione delle sue finalità, società *benefit*. La nuova modalità di fare impresa, associando l'utile al sociale, rappresenta una novità assoluta nel panorama italiano e potrebbe, a lungo andare, sostituirsi alle imprese sociali e alle Onlus dove, al contrario, i soci non dividono utili. Prendendo spunto dagli Stati Uniti, dove sin dal 2010 operano le *benefit corporation*, il nostro Legislatore ha introdotto, con l'articolo unico, commi 376-384, L. 208/2015 (la Legge di Stabilità per il 2016) una nuova species societaria, sin da subito, in ragione delle finalità caratterizzanti, società *benefit* ove, accanto a un dichiarato scopo di lucro, viene perseguito anche l'obiettivo di un miglioramento non solo nei confronti della compagine societaria ma di tutta la collettività. È di tutta evidenza come, nel caso in cui queste forme societarie dovessero prendere piede, si potrebbe verificare l'erosione di quel bacino di utenza rappresentato dai soggetti che attualmente operano nel mondo del no profit e delle Onlus in maniera sganciata dalla loro attività imprenditoriale, fonte di approvvigionamento primario per la sostenibilità delle prime.

### Il contesto di riferimento

Il nostro Legislatore, con la Legge di stabilità per il 2016, e più precisamente con i commi 276-384 dell'articolo unico, L. 208/2015, forse anche in ragione di quanto previsto dalla nostra Costituzione ai sensi della quale "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità"; ... "i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale", ha introdotto una nuova possibilità per operare nel sociale.

Del resto, il fenomeno associativo quale mezzo per lo sviluppo della persona umana, oltre che strumento di civiltà utilizzato per il progresso materiale e spirituale della società è da sempre stato considerato uno strumento da tutelare e incentivare.

In tale contesto, si inseriscono le "nuove" società *benefit*, forme societarie, stante il silenzio della norma, in qualsivoglia forma giuridica costituite, che nel contesto della loro attività economica, oltre allo scopo di dividere gli utili derivanti, si pongono quale scopo il perseguimento di una o più finalità aventi l'obiettivo di un beneficio comune e, al contempo, operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.

Preliminarmente è necessario precisare come non si sia in presenza di un nuovo tipo societario, bensì di una mera declinazione delle forme già esistenti, ragion per cui, come vedremo, si rendono applicabili tutte le regole civilistiche previste.

È di tutta evidenza il carattere innovativo della previsione, essendo sufficiente ricordare come l'esercizio di attività sociali sia stato sempre confinato nella necessità di un'assenza di lucro. Ad esempio, nel contesto nostrano operano le associazioni di promozione sociale (APS), forme associative che svolgendo in prevalenza attività mutualistica a favore dei propri associati, si differenziano dagli enti di volontariato che, al contrario, svolgono attività prevalentemente di solidarietà, ossia rivolte alla generalità dei cittadini.

Queste ultime, ai sensi dell'articolo 2, L. 266/1991 sono definibili come le associazioni che svolgono attività "in modo personale, spontaneo e gratuito e senza fine di lucro neanche indiretto, ed è posta in essere esclusivamente per fini di solidarietà e con scopo solidaristico. L'ente deve avvalersi per tali finalità, in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri

*aderenti, e la gratuità delle loro prestazioni emerge indirettamente dal fatto che la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato, autonomo o con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte. Unica eccezione alla gratuità delle prestazioni rese, è rinvenibile nella prevista possibilità per l'organizzazione di volontariato, di corrispondere ai volontari un rimborso per le spese effettivamente sostenute, entro i limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.”<sup>1</sup>.*

Da ultimo, non si possono non richiamare le Onlus (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) che sono definite dall'articolo 10, D.Lgs. 460/1997 come le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata prevedono espressamente lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti 11 settori:

1. assistenza sociale e socio sanitaria;
2. assistenza sanitaria;
3. beneficenza;
4. istruzione;
5. formazione;
6. sport dilettantistico;
7. tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla L. 1089/1939, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 1409/1963;
8. tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7, D.Lgs. 22/1997;
9. promozione della cultura e dell'arte;
10. tutela dei diritti civili;
11. ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

Ma quello che caratterizza le Onlus è che il loro atto costitutivo o statuto deve prevedere:

1. l'esclusiva finalità di solidarietà sociale;
2. il divieto di svolgere attività diverse da quelle di cui sopra (in parziale deroga è ammesso l'esercizio di attività differenti ma, comunque, connesse all'elencazione precedente);
3. il divieto distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione;
4. l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
5. la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

## **Requisiti obbligatori delle SB**

Il comma 377, come anticipato, lascia ampio spazio di scelta per quanto attiene lo strumento attraverso il quale si intende perseguire rimandando a tutte le forme disciplinate al libro V, titoli V e VI, del codice civile. Quello che realmente rileva è che l'oggetto sociale deve espressamente prevedere il perseguimento di una o più finalità aventi l'obiettivo di un beneficio comune e, al contempo, operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse.

Il beneficio comune è inteso quale perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica delle società *benefit*, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi. Tali *plus* o riduzione di *minus* devono essere ottenuti nei confronti di uno o più dei soggetti delineati al comma 376 e quindi:

- persone;
- comunità;
- territori e ambiente;
- beni e attività culturali e sociali,
- enti e associazioni e
- altri portatori di interesse, definiti al comma 378, lettera b) come i soggetti singoli o i gruppi

<sup>1</sup> G. Martinelli, C. Musuraca e F. Spadaro "La gestione degli enti su base associativa", Euroconference editore, 2010, pag.45.

coinvolti, direttamente o indirettamente, da parte delle società *benefit* e quindi lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, P.A. nonché la società civile.

Il beneficio comune deve obbligatoriamente essere, fermo restando quanto previsto nel codice civile, individuato nell'oggetto sociale; in particolare, si dovranno espressamente delimitare le finalità specifiche del beneficio comune che la società vuole perseguire.

Il comma 379 introduce la possibilità, per le società già esistenti di procedere a una "trasformazione" e di fatto, nel caso in cui intendano perseguire, in aggiunta all'ordinaria attività imprenditoriale, finalità di beneficio comune, modificare l'atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto, proprie di ciascun tipo di società. In tal caso, le *newSB*, dovranno procedere al deposito, nonché all'iscrizione e pubblicazione delle modifiche intervenute, nel rispetto di quanto previsto per ciascun tipo di società dagli articoli 2252, 2300 e 2436 cod. civ..

A differenza di quanto previsto in altre fattispecie (ad esempio per le società agricole), in questo caso non è richiesto che la denominazione sociale contenga obbligatoriamente il richiamo alla tipologia societaria, infatti, il comma 379 stabilisce che è una facoltà concessa alla società *benefit* introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole «Società *benefit*» o l'abbreviazione «SB» e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi, senza che il mancato utilizzo determini il venir meno della qualifica.

Il comma 384 prevede che quando la società *benefit* nella realtà non persegue le finalità di beneficio comune è soggetta alle regole previste dal D.Lgs. 145/2007 in materia di pubblicità ingannevole e alle disposizioni del codice del consumo.

## L'amministrazione

Abbiamo visto che la società *benefit* si caratterizza per la compresenza simultanea di due anime:

1. una caratterizzante e dominante, lo scopo di lucro, motivo per il quale la società molto probabilmente viene costituita;
2. e l'altra tesa verso il sociale e quindi avente lo scopo di migliorare la qualità della comunità nel suo insieme.

A tal fine, il comma 380 dell'articolo unico, L. 208/2015, stabilisce che la gestione deve avere l'obiettivo di ottenere il bilanciamento o per meglio dire non danneggiare nessuno dei 2 interessi presenti in azienda:

1. quello dei soci che, è bene ricordarlo, si aspettano utili;
2. e quello di coloro che possono trarre giovamento e/o beneficio dall'attività sociale che la SB svolge in simultanea con quella commerciale.

A ben vedere, meglio sarà svolta la parte "redditizia" e maggiori potrebbero essere i fondi cui attingere per la parte "no profit".

A tal fine sarà necessario prevedere e introdurre tutti quegli strumenti di gestione che riescano a garantire l'equa ripartizione delle fonti di approvvigionamento tra le varie attività, in ragione, ovviamente, dei fini e obiettivi posti nello statuto.

Perciò a società *benefit*, fermo quanto disposto dalla disciplina di ciascun tipo di società prevista dal codice civile, individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finalità.

Sarà, ad esempio, possibile assegnare l'amministrazione disgiunta a determinati amministratori per quanto riguarda la gestione ordinaria delle rispettive aree delegate, mentre, per quanto attiene quella straordinaria e strettamente strategica prevederla congiunta.

A tal fine, in riferimento non all'amministrazione, bensì alla compagine sociale, lo statuto potrà prevedere, ad esempio, quale causa di recesso il venir meno di tutti o anche soltanto di uno degli scopi sociali che la società si è posta e ha delineato compiutamente.

Il successivo comma 381 stabilisce che l'inosservanza degli obblighi di un'amministrazione tesa al bilanciamento dei diversi interessi rappresentativi delle differenti anime presenti nella società, può costituire inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto. In tal

caso, si rendono applicabili le previsioni di cui al codice civile in funzione della forma società in tema di responsabilità degli amministratori.

Si deve ricordare come la società *benefit*, a differenza delle altre forme operanti nel c.d. Terzo settore, possono erogare dividendi ai propri soci a condizione che una parte delle proprie risorse gestionali ed economiche venga comunque destinata al raggiungimento degli obiettivi sociali posti e, quindi:

- al benessere delle persone e della comunità;
- alla conservazione e al recupero di beni del patrimonio artistico e archeologico;
- alla diffusione e al sostegno di attività culturali e sociali nonché di enti e associazioni rivolte alla collettività e al benessere sociale.

## La rendicontazione

Alle società *benefit*, il comma 382 impone l'obbligo di redigere annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune.

Tale relazione deve essere allegata al bilancio societario e deve contenere:

- la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;
- la valutazione dell'impatto generato in termini di beneficio comune generato, utilizzando lo standard di valutazione esterno;
- una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo.

La relazione annuale è pubblicata nel sito *internet* della società, qualora esistente. A tutela dei soggetti beneficiari, taluni dati finanziari della relazione possono essere omessi.

In altri termini, per poter "certificare" le caratteristiche *benefit* della società, viene richiesto l'intervento di un soggetto esterno, l'ente valutatore che ha il compito di certificare il rispetto delle caratteristiche richieste.

La certificazione deve avvenire da parte dell'ente che non deve essere controllato dalla società *benefit* o collegato con la stessa.

Lo *standard* di valutazione esterno deve essere uno strumento che rispetta le seguenti caratteristiche oggettive:

1. esaustività e giusta complessità nel valutare l'impatto della società e delle sue azioni nel perseguire la finalità di beneficio comune nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse;
2. credibilità in quanto lo stesso viene sviluppato da parte di un ente verificatore che:
  - ha accesso alle competenze necessarie per valutare l'impatto sociale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso;
  - utilizza un approccio scientifico e multidisciplinare per sviluppare il suddetto *standard*, prevedendo, se del caso, anche un periodo di consultazione pubblica;
3. trasparenza derivante dalla circostanza che le informazioni che lo interessano vengono rese pubbliche. In particolare, sono "pubblicizzati":
  - i criteri utilizzati per la misurazione dell'impatto sociale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso;
  - le ponderazioni utilizzate per i diversi criteri previsti per la misurazione;
  - l'identità degli amministratori e l'organo di governo dell'ente che ha sviluppato e gestisce lo standard di valutazione;
  - il processo attraverso il quale vengono effettuate modifiche e aggiornamenti allo *standard*;
  - un resoconto delle entrate e delle fonti di sostegno finanziario dell'ente per escludere eventuali conflitti di interesse.

Ai fini della certificazione all'oggetto, viene richiesta l'individuazione, nel contesto dello *standard*, delle aree valutative, cioè ambiti settoriali che devono essere necessariamente inclusi nella valuta-

zione dell'attività di beneficio comune.

L'allegato 5 alla Legge si stabilirà per il 206 individua le seguenti aree di analisi, da ritenersi come obbligatorie:

1. governo d'impresa, per valutare il grado di trasparenza e responsabilità della società nel perseguimento delle finalità di beneficio comune, con particolare attenzione allo scopo della società, al livello di coinvolgimento dei portatori d'interesse, e al grado di trasparenza delle politiche e delle pratiche adottate dalla società;
2. lavoratori, per valutare le relazioni con i dipendenti e i collaboratori in termini di retribuzioni e *benefit*, formazione e opportunità di crescita personale, qualità dell'ambiente di lavoro, comunicazione interna, flessibilità e sicurezza del lavoro;
3. altri portatori d'interesse, per valutare le relazioni della società con i propri fornitori, con il territorio e le comunità locali in cui opera, le azioni di volontariato, le donazioni, le attività culturali e sociali, e ogni azione di supporto allo sviluppo locale e della propria catena di fornitura e
4. ambiente, per valutare gli impatti della società, con una prospettiva di ciclo di vita dei prodotti e dei servizi, in termini di utilizzo di risorse, energia, materie prime, processi produttivi, processi logistici e di distribuzione, uso e consumo e fine vita.

## Conclusioni

L'introduzione nel panorama societario di questa forma innovativa di esercizio del "no profit" si va a innestare nel contesto di un disegno ben preciso che il nostro Legislatore ha intrapreso, basti pensare all'art *bonus* ma ancor di più con l'agricoltura sociale, introdotta di recente con la L. 141/2015 e in attesa di un ormai ritardatario decreto attuativo, del resto, la stessa normativa primaria è giunta al termine dopo una gestazione durata circa 5 anni. La similitudine è evidente se si ha a mente come l'agricoltura sociale sia definibile come una pluralità di esperienze, non riconducibili a un modello unitario, in cui vengono in vari modi integrate nell'attività agricola, iniziative di carattere socio sanitario, educativo, di formazione e inserimento lavorativo, di ricreazione, dirette in particolare a fasce di popolazione svantaggiate o a rischio di marginalizzazione.

Volendo sistematizzare, si possono individuare 3 modelli teorici:

1. imprese agricole rivolte al mercato (ad esempio aziende "produttive" che nel contempo forniscono accompagnamento e formazione all'inserimento lavorativo di soggetti a bassa contrattualità);
2. strutture terapeutiche e riabilitative (ad esempio aziende che erogano servizi "strutturati" quali l'ippoterapia);
3. modelli di apertura al sistema sociale nei quali l'agricoltura è il tramite per la fornitura di servizi alla persona (ad esempio fattorie didattiche, impegni per gli anziani).

Da tali modelli il Legislatore ha declinato le attività esercitabili:

- inserimento socio lavorativo di soggetti svantaggiati;
- attività e azioni di inclusione sociale e lavorativa mediante l'utilizzo di risorse materiali e immateriali dell'agricoltura;
- prestazioni e servizi di affiancamento a supporto di terapie medico riabilitative;
- progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare nonché alla diffusione e conoscenza del territorio.

Ecco come allora l'agricoltura sociale, nonché le società *benefit*, possono di fatto dare origine a un Quarto settore ove il commerciale (inteso quale scopo di lucro) si affianca al sociale di cui ne è l'"ente" finanziatore.

## Riferimenti normativi

L. 208/2015

## Esteso l'ambito soggettivo di applicazione del consolidato nazionale alle società sorelle

*L'articolo 6, D.Lgs. 147/2015, noto come "Decreto Crescita e Internazionalizzazione", ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina del consolidato nazionale di cui all'articolo 117 e ss., Tuir, adeguando la normativa interna ai principi comunitari emersi con la sentenza della Corte di Giustizia relativa alle cause riunite C-39/13, C-40/13 e C-41/13 del 12 giugno 2014. In base a tale pronuncia, la "normativa di uno Stato membro in forza della quale un regime di entità fiscale unica viene concesso a una società controllante residente che detiene controllate residenti, ma viene escluso per società sorelle residenti la cui società controllante comune non abbia la sua sede in tale Stato membro e non disponga ivi di una sede stabile" è contraria alle previsioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in quanto costituisce una chiara restrizione alla libertà di stabilimento. Il presente breve contributo, attraverso il confronto tra le precedenti disposizioni normative e quelle in vigore a partire dal periodo d'imposta in corso al 7 ottobre 2015, si prefigge di evidenziare l'impatto di queste ultime sull'ambito soggettivo di applicazione del regime di consolidato nazionale, individuando i soggetti che rientrano nel "perimetro di consolidamento" e che, in quanto tali, possono beneficiare della tassazione di gruppo in qualità di controllanti e/o di controllati.*

### Brevi cenni alla disciplina del consolidato nazionale

L'istituto del consolidato nazionale rappresenta una forma di tassazione su base consolidata riservata ai gruppi di imprese in possesso di determinati requisiti. Il consolidamento si concretizza determinando in capo al soggetto controllante un'unica base imponibile per l'intera *fiscal unit* corrispondente alla somma algebrica degli imponibili di ciascuna società aderente al regime. Nel consolidato nazionale, a differenza di quanto accade nel consolidato mondiale, il consolidamento degli imponibili opera con riguardo all'intero reddito delle società consolidate a prescindere dalla percentuale di partecipazione detenuta nelle stesse dal soggetto controllante e consente, pertanto, di "compensare" in via immediata e in misura integrale i redditi e le perdite prodotti nell'ambito del gruppo. Altro aspetto di rilievo che caratterizza l'istituto in commento e che lo rende un importante strumento di pianificazione fiscale concerne la possibilità di individuare discrezionalmente, tra i soggetti che soddisfano i requisiti di accesso previsti dalla norma, quelli da includere nel regime. In altri termini, il consolidato nazionale non ha carattere omnicomprensivo, ovvero può essere adottato anche soltanto da alcune delle società costituenti il gruppo (*cherry picking approach*) dandone apposita comunicazione all'Amministrazione finanziaria con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende avvalersi del regime<sup>2</sup>. L'opzione in parola ha natura bilaterale in quanto può essere esercitata "a coppia", ovvero congiuntamente da ciascuna società controllata e dalla società o ente controllante, è vincolante per almeno un triennio<sup>3</sup>, rinnovabile e ammessa - per ciascun soggetto in possesso dei requisiti - solo in qualità di controllante o in qualità di controllata<sup>4</sup>.

L'analisi condotta nel prosieguo si focalizza sull'individuazione delle condizioni da soddisfare per l'accesso al perimetro di consolidamento, partendo dalla nozione di "controllo" rilevante ai suddetti fini per poi passare alla natura e alle caratteristiche dei soggetti tra i quali deve sussistere detto rapporto.

<sup>1</sup> L'Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 53/E/2004, paragrafo 3.4, ha definito il perimetro di consolidamento come "l'area all'interno della quale è possibile scegliere le società da consolidare".

<sup>2</sup> Cfr. articolo 119, comma 1, lettera d), Tuir come modificato dall'articolo 16, comma 2, D.Lgs. 175/2014.

<sup>3</sup> Ai sensi dell'articolo 124, Tuir, la tassazione di gruppo si interrompe prima del compimento del triennio qualora venga a mancare il requisito del controllo, ovvero in caso di fusione di una società controllata in altra non inclusa nel consolidato. Nell'ipotesi di fusione della società o dell'ente controllante con società o enti non appartenenti al consolidato, il consolidato può continuare qualora la società o ente controllante sia in grado di dimostrare la permanenza di tutti i requisiti necessari per l'accesso al regime. Ai fini della continuazione del consolidato, la società o ente controllante può presentare istanza di interpello probatorio ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), L. 212/2000.

<sup>4</sup> Cfr. articolo 119, comma 1, Tuir.

## Il gruppo e il requisito del controllo

In virtù di quanto disposto dal primo comma dell'articolo 117, Tuir, presupposto essenziale affinché si possa configurare un "gruppo" ai fini della tassazione consolidata è la sussistenza di un rapporto di controllo connotato dai requisiti previsti:

- dall'articolo 2359, comma 1, n.1, cod. civ.;
- dall'articolo 120, Tuir.

L'appartenenza al gruppo, alla luce della disposizione civilistica richiamata, dipende - in primo luogo - dal verificarsi di una condizione di controllo di diritto, che risulta integrata allorché è detenuta, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria. Per il computo della percentuale di controllo rilevante assumono rilievo, oltre ai diritti di voto direttamente esercitabili da parte del soggetto consolidante, anche quelli che lo stesso è in grado di esercitare per il tramite di società controllate, società fiduciarie o interposta persona<sup>5</sup>. In altri termini, come precisato dall'Amministrazione finanziaria nella circolare n. 53/E/2004, *"la sussistenza di una situazione di controllo di diritto ... deve, pertanto, essere valutata avendo riguardo non solo alle partecipazioni detenute in via diretta (cosiddette partecipazioni di "primo livello"), bensì anche a quelle detenute in via indiretta dal soggetto che intende consolidare (cosiddette partecipazioni di "secondo livello")"*.

Sul punto, con il menzionato documento di prassi, è stato ulteriormente precisato che *"il rapporto di controllo può validamente sussistere anche attraverso soggetti non aventi i requisiti per la tassazione di gruppo"*. Nell'ambito della disciplina del consolidato nazionale, la nozione di controllo - e quindi di gruppo - differisce parzialmente da quella civilistica, in quanto viene integrata dai correttivi del Tuir che dispongono la contestuale partecipazione, in misura superiore al 50%, sia al capitale sociale che all'utile di bilancio.

In entrambi i casi, la partecipazione può essere diretta o indiretta, deve essere determinata tenendo conto dell'eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena societaria di controllo e senza considerare le azioni prive del diritto di voto, ovvero la frazione di utile di competenza di queste ultime<sup>6</sup>. In estrema sintesi, per la partecipazione al consolidato fiscale nazionale è necessario, tenendo conto dell'effetto diluitivo della catena societaria di controllo, che siano soddisfatte contemporaneamente le tre seguenti condizioni:

- controllo assembleare o di diritto;
- maggioranza assoluta nella partecipazione al capitale;
- maggioranza assoluta nella partecipazione agli utili.

## Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo in qualità di controllanti

L'ambito concretamente interessato dalle novità introdotte dal Legislatore delegato concerne l'individuazione della natura e delle caratteristiche dei soggetti che possono optare per il regime del consolidato nazionale. Ai sensi del più volte richiamato articolo 117, Tuir possono assumere la qualifica di "controllante"<sup>7</sup>:

- le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato (soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), Tuir);
- gli enti pubblici e privati residenti che hanno per oggetto principale o esclusivo l'esercizio di attività commerciali (soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera b), Tuir);

Le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato (soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), Tuir) a condizione che:

<sup>5</sup> Cfr. articolo 2359, comma 2, cod. civ..


<sup>6</sup> Ai sensi dell'articolo 120, comma 2, Tuir il requisito del controllo, declinato nei termini suddetti, deve sussistere ininterrottamente sin dall'inizio del periodo d'imposta per il quale si opta per il consolidato nazionale. Per approfondimenti e analisi di esempi in tema di "partecipazione rilevante" ai fini del consolidamento, si veda la menzionata circolare n. 53/E/2004, par.3.

<sup>7</sup> Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto 9 giugno 2004, attuativo delle disposizioni in materia di consolidato nazionale, possono esercitare l'opzione in qualità di controllanti anche i soggetti che trasferiscono dall'estero in Italia la residenza ai fini fiscali sin dall'esercizio nel quale è avvenuto il trasferimento stesso e i soggetti risultanti dalle operazioni di trasformazione a decorrere dall'esercizio che inizia dalla data in cui ha effetto l'operazione.

- siano residenti in uno Stato estero con il quale è in vigore un accordo contro la doppia imposizione<sup>8</sup>;
- esercitino in Italia un'attività d'impresa attraverso una stabile organizzazione<sup>9</sup>.

Prima delle modifiche introdotte con il decreto internazionalizzazione, relativamente ai soggetti controllanti non residenti era previsto un ulteriore requisito per l'accesso al regime del consolidato nazionale: le partecipazioni di controllo, rilevanti ai suddetti fini, dovevano essere comprese nel patrimonio della stabile organizzazione localizzata nel territorio dello Stato, ovvero, si rendeva necessaria la sussistenza di un'effettiva connessione tra l'attività d'impresa esercitata dalla stabile organizzazione e le partecipazioni nelle società controllate da includere nel consolidato. Per effetto delle modifiche recate al comma 2 della norma in commento, a partire dal periodo d'imposta in corso al 7 ottobre 2015 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 147/2015), la semplice presenza nel territorio dello Stato di una stabile organizzazione di una controllante estera residente in un Paese "collaborativo" determina la possibilità che la stessa possa assumere la qualifica di consolidante nei confronti di tutte le controllate italiane a prescindere dalla loro inclusione nel patrimonio della stabile organizzazione medesima. Tale prima nuova ipotesi di consolidamento può essere esemplificata come segue.

**Figura 1**



Nell'esempio riportato in figura 1, supponendo che il requisito del controllo sia integrato sia nei confronti di IT1 che di IT2, il perimetro di consolidamento è formato da SO – IT1 – IT2 a prescindere dal fatto che le partecipazioni in IT1 e in IT2 siano riconducibili alla controllante UE piuttosto che al patrimonio della sua stabile organizzazione italiana. In particolare, possono optare per il regime di consolidato nazionale:

- SO in qualità di controllante;
- IT1 e IT2 in qualità di controllate.

Il nuovo comma 2-bis dell'articolo 117 amplia ulteriormente le possibilità di adesione al consolidato fiscale nazionale riconoscendo la qualifica di controllanti anche alle società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato (soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), Tuir), ancorché privi di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, a condizione che:

- siano residenti in uno Stato appartenente all'Unione europea ovvero in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni;
- rivestano una forma giuridica analoga a quelle previste dall'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), Tuir;
- designino ad esercitare l'opzione per la tassazione di gruppo in qualità di consolidante alternativamente:
  - a) una società controllata residente nel territorio dello Stato;
  - b) una stabile organizzazione stabilita nel territorio dello Stato di una società controllata non residente.


Attraverso tale previsione, il Legislatore nazionale ha accolto nell'ordinamento interno il consoli-

<sup>8</sup> L'Amministrazione finanziaria, con la predetta circolare n. 53/E/2004, ha chiarito che la residenza in un Paese con cui sia in vigore esclusivamente un trattato per evitare le doppie imposizioni non è idonea ad integrare il requisito in esame nel caso non sia previsto anche un accordo che consenta lo scambio di informazioni con lo Stato italiano. "La ratio della disposizione risulterebbe frustrata, infatti, qualora non fosse possibile acquisire dalle autorità fiscali estere i dati e le informazioni necessarie a comprovare il possesso da parte del controllante non residente dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'opzione".


<sup>9</sup> Il concetto di "attività d'impresa" cui fare riferimento è quello definito dall'articolo 55, Tuir, mentre per la nozione di "stabile organizzazione" si rimanda all'articolo 162, Tuir.

dato cosiddetto "orizzontale" o "tra sorelle" che può essere schematizzato mediante le casistiche esemplificate nelle seguenti figure.

**Figura 2**



**Figura 3**



Ipotizzando la sussistenza, in entrambi i casi, del requisito del controllo tra la capogruppo comunitaria e tutte le sue partecipate:

- nella fattispecie rappresentata in figura 2, il perimetro di consolidamento è dato da IT1 – IT2 – IT3, ovvero dalle sorelle controllate dalla capogruppo comunitaria priva di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, a condizione che la controllante designi una delle tre controllate residenti a svolgere le funzioni di consolidante;
- nella fattispecie rappresentata in figura 3, il perimetro di consolidamento è dato da IT1 – IT2 – SO, ovvero dalle società sorelle residenti controllate dalla capogruppo comunitaria priva di stabile organizzazione nel territorio dello Stato e la stabile organizzazione della società residente nella Ue controllata dalla medesima capogruppo, a condizione che la controllante designi una società controllata residente o la stabile organizzazione italiana della controllata estera a svolgere le funzioni di consolidante.

Ciascuno dei requisiti poc'anzi esposti merita un breve approfondimento. Quanto alla residenza nello Stato estero, posto che trattasi dei Paesi appartenenti alla Ue ai quali si aggiungono Norvegia e Islanda, il Legislatore non si è preoccupato di individuare le previsioni normative cui fare riferimento per definire il concetto di "residenza". Non è chiaro, infatti, se tale requisito vada accertato con riferimento al diritto interno dello Stato estero, ovvero se debbano essere vagliate anche le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. Tuttavia, poiché l'Amministrazione finanziaria<sup>10</sup> ha precisato che lo *status* di residente nel territorio dello Stato, ai fini della disciplina del consolidato nazionale, deve essere definito in base all'articolo 73, comma 3, Tuir, appare ragionevole ritenere che la residenza di un soggetto estero vada simmetricamente accertata con riguardo alla normativa interna dello Stato comunitario.


In tema di natura giuridica, per appurare l'analogia tra la veste giuridica del soggetto non residente e quella di società di capitali o enti commerciali italiani potrebbe essere di supporto la Risoluzione n.123/E del 12 agosto 2005 dalla quale emerge che l'omologabilità deve risultare da un esame comparativo della normativa vigente nello Stato estero con quella interna ed è presuntivamente rinvenibile qualora il soggetto non residente rivesta una delle forme giuridiche contemplate nell'allegato 1, parte A della "Direttiva Fusioni" e della "Direttiva Madre-Figlia".

Quanto all'obbligo per il soggetto controllante non residente di designare una controllata italiana o una stabile organizzazione di una controllata non residente a fungere da consolidante, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 6 novembre 2015, sono stati stabiliti i contenuti e le modalità attraverso cui deve avvenire la suddetta designazione. In particolare, la controllante non residente, identificata in Italia mediante attribuzione di codice fiscale è tenuta a presentare, esclusivamente per via telematica, il "Modello di designazione" approvato con il provvedimento

<sup>10</sup> Cfr. circolare n. 53/E/2004, par.2.1.3 e risoluzione n. 123/E/2005.

suddetto con il quale autorizza la controllata investita della designazione ad esercitare l'opzione per la tassazione di gruppo<sup>11</sup>. La controllante non residente presenta il modello dall'inizio del periodo d'imposta per il quale la designata esercita l'opzione per il consolidato fiscale fino all'esercizio dell'opzione stessa e informa la controllata prescelta dell'avvenuta presentazione del Modello che dovrà essere conservato a cura di quest'ultima. Nei casi di designazione, il requisito del controllo deve essere verificato per ciascuna controllata in capo al soggetto controllante non residente; tuttavia, per espressa previsione normativa, la controllata designata, nella sua veste di consolidante, non può esercitare l'opzione con le società da cui essa sia partecipata. Ne consegue che sono escluse dal consolidato "orizzontale" le società controllate da una società non residente che detengono una partecipazione nella designata. Volendo esemplificare, nella fattispecie riprodotta in figura 4, qualora la controllante UE designi la controllata IT2 ad assumere la qualifica di consolidante, sarà ammissibile esclusivamente il consolidato IT2 - IT3, in quanto IT1, detenendo una partecipazione nella controllata designata, non può optare per la tassazione di gruppo.

**Figura 4**



Qualora l'opzione sia esercitata dalla designata, quest'ultima, facente funzione di consolidante, acquisisce tutti i diritti, gli obblighi e gli oneri previsti dalla disciplina del consolidato nazionale per il soggetto controllante; tuttavia, pena l'inefficacia dell'opzione, la società o l'ente controllante non residente assume in via sussidiaria le responsabilità che l'articolo 127, Tuir riserva ai soggetti che detengono il controllo. Inoltre, poiché il ruolo di consolidante è svolto da un soggetto che di fatto è una controllata, il legislatore delegato ha reso inapplicabile la previsione recata dall'articolo 124, comma 4, Tuir, in virtù della quale le perdite fiscali del consolidato, in ipotesi di interruzione della tassazione di gruppo, possono essere attribuite esclusivamente alla consolidante, prevedendo che, in tali circostanze, le suddette perdite fiscali devono essere attribuite alle controllate che le hanno prodotte, al netto di quelle utilizzate. Da ultimo, nel caso in cui il requisito del controllo nei confronti della designata (o della controllata non residente la cui stabile organizzazione italiana funge da designata) venga a mancare, per qualsiasi ragione, prima del compimento del triennio, il soggetto controllante non residente può individuare un'altra designata tra le consolidate appartenenti al medesimo consolidato senza che ciò comporti l'interruzione della tassazione di gruppo; la nuova designata è responsabile in solido, per quanto previsto dall'articolo 127, Tuir, con la designata nei cui confronti è cessato il requisito del controllo, relativamente ai precedenti periodi d'imposta di validità del regime di consolidato nazionale.

## **Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo in qualità di controllati**

Nell'individuare i soggetti che possono optare per il consolidato nazionale in qualità di "controllati", posto il requisito del controllo come definito in apertura, l'articolo 117, comma 1, Tuir, fa riferimento alle società rientranti tra i soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), Tuir. Tuttavia, il successivo articolo 120, Tuir, definendo la nozione di controllo, restringe la platea dei soggetti ammessi all'opzione in tale veste alle sole società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata residenti nel territorio dello Stato<sup>12</sup>.

<sup>11</sup> Il provvedimento citato si occupa, inoltre, di disciplinare l'applicazione delle nuove disposizioni alle opzioni già in corso alla data del 7 ottobre 2015, come previsto dall'articolo 6, comma 4 del Decreto Internazionalizzazioni. Sul punto, si vedano anche i chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria in occasione di Telefisco 2016.


<sup>12</sup> L'articolo 2, comma 1, del decreto 9 giugno 2004 ammette la possibilità che esercitino l'opzione in qualità di controllate anche le società residenti neo costituite sin dall'esercizio di costituzione, i soggetti che trasferiscono dall'estero in Italia la residenza ai fini fiscali sin dall'esercizio in cui è avvenuto il trasferimento stesso e i soggetti risultanti dalle operazioni di trasformazione a decorrere dall'esercizio che inizia

Prima delle novità apportate dal decreto internazionalizzazioni, dunque, l'accessibilità al consolidato nella veste di controllata era riservata a una platea molto ristretta di soggetti ed era in ogni caso preclusa ai non residenti. L'articolo 6 del D.Lgs. 147/2015, attraverso l'introduzione del comma 2-*bis* in seno all'articolo 117, Tuir e del comma 1-*bis* all'articolo 120, Tuir, ha espressamente previsto che, a partire dal periodo d'imposta in corso al 7 ottobre 2015, possono rivestire la qualifica di "controllate" anche le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato (soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d)) a condizione che questi ultimi:

- siano residenti in Stati appartenenti all'Unione europea ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con cui l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni;
- rivestano una forma giuridica analoga a quella di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata.

Con riguardo a tali presupposti, valgono le puntualizzazioni formulate in precedenza con riferimento ai soggetti controllanti non residenti. L'opzione in qualità di controllata, in presenza di tale ultima fattispecie, deve essere esercitata dalla società non residente mediante la stabile organizzazione localizzata nel territorio dello Stato. Pertanto, in forza della disposizione normativa appena esaminata, sono legittimate a rientrare nel perimetro di consolidamento, insieme alle controllate italiane, anche le stabili organizzazioni italiane di società Ue controllate dal medesimo soggetto italiano o comunitario.

**Figura 5**



Come evidenziato in figura 5, assumendo che IT1 detenga una partecipazione di controllo in IT2, IT3 e UE, il perimetro di consolidamento riconducibile alla fattispecie rappresentata è composto da IT1 - IT2 - IT3 - SO. In questo caso, è bene precisare che il consolidato fiscale continua ad essere "verticale" in quanto la veste di consolidante è assunta dalla controllante residente nel territorio dello Stato.

## Riferimenti normativi

D.Lgs. 147/2015

dalla data in cui ha effetto la trasformazione.

## L'attuale assetto dell'azione revocatoria nella Legge Fallimentare novellata

**I**l presente articolo ha ad oggetto l'analisi dell'azione revocatoria in sede fallimentare, che rappresenta lo strumento finalizzato ad ottenere, da parte del Tribunale fallimentare, in favore della curatela, una declaratoria inefficacia delle disposizioni patrimoniali poste in essere ante fallimento dall'imprenditore, nell'interesse della massa dei creditori, nonché dei relativi presupposti di esperibilità.

Vengono esaminati, in particolare, gli articoli 64-69 L.F., i quali individuano una serie di ipotesi di fronte a cui il curatore è chiamato ad agire giudizialmente, al fine di ottenere ad una "fedele ricostruzione" dell'attivo dell'impresa fallita, che si traduce, ex se, nel ripristino della *par condicio creditorum*, in un'ottica di massimizzazione del risultato ottenibile, in termini economici, dalla procedura concorsuale. Lo strumento revocatorio risulta, al contempo, tanto efficace quanto "delicato", poiché reagisce su situazioni giuridiche consolidate in capo agli aventi causa dal fallito, anche in circostanze in cui la parte in bonis ha agito nel rispetto dei canoni di correttezza e buona fede, con conseguente rilievo del principio di affidamento e di sicurezza dei traffici.

### L'operatività del principio della *par condicio creditorum* in ambito concorsuale e gli strumenti volti alla "ricostruzione" dell'attivo dell'impresa fallita

Il Titolo II, Capo II, Sezione III, R.D. 267/1942, e s.m.i. (c.d. Legge Fallimentare - di seguito anche "L.F."), dedica un'articolata disciplina al "destino" delle disposizioni patrimoniali poste in essere dal fallito in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento.

La predetta normativa è incardinata, in particolare, su uno strumento tipico, quello dell'azione revocatoria, preordinato a "neutralizzare" l'efficacia di atti che abbiano avuto quale risultato, diretto o indiretto, quello di provocare una lesione del principio della *par condicio creditorum* di cui al comma 1, articolo 2741, cod. civ.<sup>1</sup>: si pensi, ad esempio, ai pagamenti c.d. preferenziali operati arbitrariamente dall'imprenditore nei confronti di alcuni tra i propri fornitori. Gli articoli 64-69, L.F. individuano, dunque, una serie di ipotesi al ricorrere delle quali la curatela può (o, meglio, deve) agire giudizialmente al fine di ottenere, da parte del Tribunale Fallimentare<sup>2</sup> una declaratoria inefficacia delle disposizioni patrimoniali poste in essere ante fallimento dall'imprenditore; ciò, al fine di procedere ad una "fedele ricostruzione" dell'attivo dell'impresa fallita, che si traduce ex se nel ripristino del mentovato principio della *par condicio creditorum*, in un'ottica di massimizzazione del risultato ottenibile, in termini economici, dalla procedura concorsuale, per la massa dei creditori del fallimento. In altri termini, l'azione revocatoria non è finalizzata all'eliminazione dall'*universus iuris* di una specifica disposizione patrimoniale, ma a rendere "relativamente inefficace" quest'ultima nei confronti della sola curatela "l'accoglimento dell'azione revocatoria in materia fallimentare non ha [dunque] effetti restitutori in favore del disponente fallito, comportando la sola inefficacia dell'atto rispetto alla massa dei creditori, così da consentirne l'assoggettabilità alla esecuzione concorsuale"<sup>3</sup>. L'azione revocatoria si presenta, quindi, sempre identica sotto il profilo funzionale: le norme richiamate, infatti, si limitano a precisare quali siano, per diverse tipologie di disposizioni patrimoniali, i presupposti la cui ricorrenza è necessaria ai fini dell'accoglimento della domanda giudiziale.

### L'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria in sede fallimentare

L'articolo 66, L.F. dispone che "il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile": il riferimento è

<sup>1</sup> Ai sensi del quale "i creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione".

<sup>2</sup> Ai sensi dell'articolo 24, L.F., e per espressa previsione del comma 2, articolo 66, L.F..

<sup>3</sup> Cassazione n. 9584/2015.

all'azione revocatoria di cui all'articolo 2901, cod. civ.<sup>4</sup>, strumento previsto, in via generale, dall'ordinamento per la conservazione della garanzia patrimoniale. Come ha avuto modo di precisare la Corte di Cassazione, infatti, *"l'articolo 66, L.F. ripropone, in ambito fallimentare, la revocatoria ordinaria codicistica. L'unica differenza fra la revocatoria ex articolo 66, L.F. e la revocatoria ex articolo 2901, cod. civ. è l'ambito di efficacia: la prima, esercitata dal curatore, giova a tutti i creditori, la seconda giova soltanto al creditore che ha esercitato l'azione. Ma le caratteristiche dell'azione sono le medesime, trattandosi dello stesso istituto trasposto in un diverso settore dell'ordinamento"*<sup>5</sup>.

Ai fini dell'esperienza dell'*actio pauliana* "ordinaria" in sede fallimentare occorre, quindi, che ricorrano i presupposti individuati dalla citata norma civilistica, da coordinarsi necessariamente con le peculiarità tipiche della materia fallimentare<sup>6</sup>, ossia:

- che sia stato posto in essere, da parte dell'imprenditore poi fallito, un atto *latu sensu* "dispositivo", ossia un atto/rapporto idoneo a modificare, in senso peggiorativo, la propria sfera giuridico-patrimoniale; ciò può essere avvenuto sia attraverso il "trasferimento", in favore di terzi, di una posizione giuridica soggettiva attiva (ad esempio, mediante la cessione di un diritto reale o di credito), sia per il tramite della "rinuncia" ad una posizione giuridica (ad esempio, una remissione del debito), oppure mediante l'acquisizione della qualità di soggetto passivo di un rapporto obbligatorio (ad esempio, l'accollo di un debito o la concessione di una garanzia reale su beni propri);
- che la suddetta modificazione dell'assetto patrimoniale abbia comportato un pregiudizio, quand'anche teorico, alle ragioni creditorie della curatela (c.d. *eventus damni*) e, di conseguenza, del ceto creditorio del fallimento; rispetto all'operatività di tale presupposto ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria in sede fallimentare, ha avuto modo di pronunciarsi la Cassazione, che ha specificato che *"il curatore fallimentare che intenda promuovere l'azione revocatoria ordinaria, per dimostrare la sussistenza dell'eventus damni ha l'onere di provare tre circostanze:*
  - a) *la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito;*
  - b) *la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole;*
  - c) *il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto.**Solo se dalla valutazione complessiva e rigorosa di tutti e tre questi elementi dovesse emergere che per effetto dell'atto pregiudizievole sia divenuta oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori, potrà ritenersi dimostrata la sussistenza dell'eventus damni"*<sup>7</sup>.  
Pertanto, per il Supremo Collegio, l'*eventus damni* potrà ritenersi configurato non solo a fronte di disposizioni che hanno avuto un'incidenza diretta sullo stato di insolvenza, ma anche quando si sia prodotto un incremento di difficoltà rispetto alla riscossione di uno specifico credito (si pensi, ad esempio, alla stipulazione di un negozio transattivo con effetto novativo mediante il quale il fallito abbia concesso un'ampia dilazione temporale di pagamento);
- che vi sia stata la consapevolezza, quantomeno potenziale, da parte del fallito, che l'atto posto in essere fosse idoneo ad arrecare pregiudizio alle ragioni di altri suoi creditori (c.d. *scientia fraudis*), consapevolezza che, si badi bene, non si identifica necessariamente intenzione di nuocere allo stesso (c.d. *animus nocendi*);

<sup>4</sup> Il quale, come noto, dispone che *"il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento; 2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione. Agli effetti della presente norma, le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al credito garantito. Non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto. L'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione"*.

<sup>5</sup> Cassazione n. 9170/2015.

<sup>6</sup> *"... l'azione revocatoria ordinaria esperita dal curatore ex articolo 66 L.F. presenta (ndR) struttura e disciplina eclettiche, in quanto partecipi di quella ordinaria e fallimentare. Infatti tale azione, pur presupponendo gli stessi requisiti dell'actio pauliana di cui all'articolo 2901, cod. civ., si caratterizza rispetto a questa per il fatto che è rivolta a tutelare la garanzia patrimoniale di tutti i creditori presenti e futuri dell'imprenditore"*, così I. L. Nocera, *"Onere della prova più agevole per il curatore nella revocatoria ordinaria"*, commento a Cassazione, n. 9170/2015, *Ilfallimentarista.it*.

<sup>7</sup> Cassazione n. 26331/2008.

- infine, la citata norma richiede che si sia configurata la c.d. *participatio fraudis* del terzo, per essa intendendosi la coscienza, anche della controparte dell'atto dispositivo, dello stato di insolvenza – effettivo o potenziale – dell'imprenditore e, dunque, del pregiudizio arrecando (o arrecato) agli altri creditori. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente evidenziato che *"la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo contraente deve essere effettiva, ma può essere provata anche con indizi e fondata su elementi di fatto, purché idonei a fornire la prova per presunzioni di tale effettività. La scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l'esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto che, se adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità"*<sup>8</sup>.

Può ritenersi quasi trascurabile la distinzione, operata dalla citata norma, tra disposizioni a titolo gratuito e a titolo oneroso se ed in quanto, ai sensi dell'articolo 64, L.F., *"sono [comunque ex se] privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei 2 anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante"*.

Un'altra peculiarità rispetto all'ordinario strumento previsto dal codice civile ha, poi, natura marcatamente processuale: lo stesso articolo 66, L.F, infatti, al comma 2, specifica che *"l'azione si propone dinanzi al Tribunale Fallimentare, sia in confronto del contraente immediato, sia in confronto dei suoi aventi causa nei casi in cui sia proponibile contro costoro"*;

tanto, in coerenza con il principio di "attrazione della competenza" al Tribunale Fallimentare, di cui all'articolo 24, L.F..

## L'azione revocatoria "fallimentare"

L'azione revocatoria ordinaria, esperibile in sede fallimentare ai sensi del combinato disposto degli articoli 66 L.F. e 2901, cod. civ., può ritenersi sussidiaria: lo strumento tipico finalizzato al ripristino del rispetto del principio della *par condicio creditorum* in detta sede è, infatti, l'azione revocatoria ex articolo 67, L.F..

Sotto il profilo strutturale, l'azione revocatoria fallimentare si differenzia, *in primis*, per il fatto che non ha portata generale, essendo esperibile solo al ricorrere dei presupposti analiticamente individuati dagli articoli 67, ss., L.F.; parimenti, sono individuate specifiche ipotesi in cui è esplicitamente preclusa alla curatela la possibilità di ricorrere a tale rimedio ricompositivo della massa attiva.

In secondo luogo, una notevole discrasia è riscontrabile rispetto all'onus *probandi* che si configura in capo al curatore nelle due differenti tipologie di azioni: nella revocatoria fallimentare, infatti, l'*eventus damni* sfugge al principio di cui ex articolo 2697, cod. civ., potendosi (o, meglio, dovendosi) presumere, a fronte del compimento di particolari atti di disposizione patrimoniale; in altre parole, l'*eventus damni* può considerarsi, nella revocatoria fallimentare, ricorrendone le condizioni, *in re ipsa*, *"e consiste nel fatto stesso della lesione della par condicio creditorum, ricollegabile, per presunzione legale assoluta, all'atto di disposizione patrimoniale posto in essere dal fallito, con la conseguenza che sul curatore grava soltanto l'onere di provare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell'accipiens"*<sup>9</sup>.

In terzo luogo, nelle ipotesi di cui al comma 1, articolo 67, L.F. il Legislatore ha introdotto una presunzione *iuris tantum* di conoscenza, da parte del destinatario dell'atto dispositivo, dello stato di insolvenza del fallito (c.d. *scientia decotiois*): relativamente a tale presupposto, tuttavia, il principio dell'onere della prova non è "derogato", ma semplicemente sovvertito, essendo riconosciuta al terzo la possibilità di fornire prova della non conoscenza dello stato di decozione ante fallimento<sup>10</sup>.

<sup>8</sup> Cassazione n. 22184/2015; Cassazione n. 9170/2015, cit..

<sup>9</sup> Cassazione n. 25571/2010, il cui orientamento è stato recentemente confermato da Tribunale Padova, n. 3022/2015 r.s., *ILCaso.it*.

<sup>10</sup> Cassazione n. 17286/2014 la quale ha statuito che *"in tema di prova contraria della conoscenza dello stato di insolvenza, presunta nella revocatoria fallimentare ex articolo 67, comma 1, n. 1, L.F., la certezza della sua esclusione esige, anche mediante il ricorso a presunzioni, concreti collegamenti tra il convenuto ed i sintomi conoscibili, per una persona di ordinaria prudenza ed avvedutezza, del predetto stato; ne consegue che va attribuito rilievo alla contiguità territoriale del luogo in cui opera l'impresa, alla occasionalità ovvero alla continuità dei rapporti commerciali con essa ed alla loro importanza, all'epoca dell'atto rispetto alla dichiarazione di fallimento"*; adde: Tribunale Arezzo, n. 857/2014 r.s., secondo cui *"compete al convenuto in revocatoria l'onere di dimostrare la mancata conoscenza dello stato di insolvenza del soggetto con il quale si è relazionato. La norma infatti stabilisce una presunzione di conoscenza dello stato d'insolvenza, per vincere la quale"*

Resta fermo, in entrambe le fattispecie, il già richiamato principio secondo cui *“l'accoglimento dell'azione revocatoria fallimentare non determina alcun effetto restitutorio in favore del disponente fallito né tantomeno, alcun effetto traslativo in favore della massa dei creditori, ma comporta, viceversa, la (sola) inefficacia (relativa) dell'atto rispetto alla massa dei creditori, rendendo il bene trasferito assoggettabile all'esecuzione concorsuale, senza peraltro caducare, a ogni altro effetto, l'atto di alienazione nei confronti dell'acquirente”*<sup>11</sup>.

Ciò significa che, ad esempio, in caso di revoca (*rectius*: di declaratoria d'inefficacia) di un atto traslativo della proprietà di un bene, *“oggetto della domanda di revocatoria fallimentare non è il bene in sé, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori mediante l'assoggettabilità ad esecuzione e, quindi, la liquidazione di un bene che, rispetto all'interesse dei creditori, viene in considerazione soltanto per il suo valore”*<sup>12</sup>.

Corre l'obbligo di puntualizzare, in termini operativi, che, se trattasi di atti aventi ad oggetto un bene immobile, il curatore potrà procedere all'annotazione della sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari e, dunque, alla liquidazione dell'immobile stesso secondo le regole concorsuali; se trattasi, invece, di atti aventi ad oggetto un bene mobile, questo potrà essere appreso con le stesse modalità previste dalla Legge per i beni di proprietà del fallito. Qualora, infine, sia impossibile la restituzione *“in natura”*, potrà essere corrisposto al fallimento un importo pari al valore del bene, ed in siffatta ipotesi *“la condanna al pagamento dell'equivalente monetario del bene oggetto dell'atto revocato ben può essere pronunciata anche d'ufficio dal giudice, perché la domanda di condanna al pagamento del “tantundem” deve ritenersi implicitamente inclusa nell'azione revocatoria”*<sup>13</sup>.

## **Segue: l'azione revocatoria fallimentare: le ipotesi tipiche**

Il comma 1, articolo 67, L. F. prevede la revocabilità *“salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:*

- 1. degli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso;*
- 2. degli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;*
- 3. dei pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti;*
- 4. dei pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti”.*

Al ricorrere, dunque, delle ipotesi contemplate dai n. 1), 2), 3) e 4) del detto comma, il curatore potrà agire al fine di sentir dichiarata l'inefficacia della disposizione patrimoniale compiuta nel periodo *“sospetto”* nei confronti del fallimento, con espressa dispensa dall'onere della prova sia dell'*eventus damni* (come detto, da considerarsi in *re ipsa* nella revocatoria fallimentare), sia della *scientia decotiois*, essendo tali elementi oggetto di presunzione legale (fatta salva, come detto, la possibilità che *“l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore”*). Il comma 2, articolo 67, L.F. prevede, invece, la revocabilità dei *“pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro 6 mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento”* specificando, tuttavia, in questo caso, la necessità che la curatela dia *“prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore”*.

Prescindendo, dunque, anche in questo caso, dalla prova del pregiudizio, il curatore potrà agire in revocatoria, dovendo, tuttavia, dimostrare la consapevolezza dello stato di decozione del fallito da

*il convenuto è onerato della prova contraria, la quale non ha contenuto meramente negativo e non può quindi essere assolta con la sola dimostrazione dell'assenza di circostanze idonee ad evidenziare lo stato d'insolvenza (come ad es. l'esistenza di protesti), occorrendo invece la positiva dimostrazione che, nel momento in cui è stato posto in essere l'atto revocabile, sussistessero circostanze tali da fare ritenere ad una persona di ordinaria prudenza ed avvedutezza che l'imprenditore si trovava in una situazione di normale esercizio dell'impresa”.*

<sup>11</sup> Cassazione n. 24640/2010; *adde*: Cassazione n. 9584/2015, relativa all'applicazione dell'articolo 65, L.F.

<sup>12</sup> Cassazione n. 14098/2009.

<sup>13</sup> *Ibidem*.

parte del terzo. Circa la prova della piena cognizione (che "deve essere effettiva, ma può essere provata anche con indizi e fondata su elementi di fatto, purché idonei a fornire la prova per presunzioni di tale effettività"<sup>14</sup>), da parte del convenuto nel giudizio di revocatoria, dello stato di insolvenza dell'allora suo debitore (poi fallito), la Giurisprudenza ha recentemente evidenziato che "può essere fornita non solo in via diretta, ma anche utilizzando dati attinenti alla conoscibilità della crisi economica e finanziaria dell'imprenditore che, per la loro gravità, precisione e concordanza siano idonei, nel loro complesso, a far presumere la conoscenza effettiva della insolvenza in capo al destinatario della domanda. Poiché la indagine in ordine alla ricorrenza del presupposto soggettivo dell'azione non ha natura psicologica, non rileva - per contro - lo stato d'animo (l'intimo convincimento) dell'accipiens cui quei dati non potevano sfuggire e che, ciononostante, li ha sottovalutati, non cogliendone la valenza rivelatrice del dissesto del proprio debitore"<sup>15</sup>.

## L'azione revocatoria fallimentare: le fattispecie escluse dalla portata della norma

Il comma 3 dell'articolo 67, L.F., così come novellato dalla riforma del 2005, individua una serie di "esenzioni causali" da revocatoria<sup>16</sup>, ossia una casistica di disposizioni patrimoniali la cui efficacia, per espressa previsione legislativa, non può essere "neutralizzata" dal curatore.

Tali esenzioni possono essere ricondotte a 3 distinte categorie<sup>17</sup>:

1. quelle finalizzate ad assicurare la conservazione dell'attività di impresa [ipotesi di cui ai punti a), b) e f) della citata norma];
2. quelle che corrispondono alla soddisfazione di un bisogno primario [ipotesi di cui al punto c) della citata norma];
3. quelle finalizzate a consentire di fronteggiare la crisi d'impresa [ipotesi di cui ai punti d), e) e g) della citata norma].

## L'azione revocatoria fallimentare: ipotesi particolari<sup>18</sup>

La Legge Fallimentare prevede poi due ipotesi sui *generis* di azione revocatoria fallimentare: quella prevista dall'articolo 64, L.F. (di cui si è già detto) e quella di cui all'articolo 65, L.F.<sup>19</sup>.

La specificità delle suddette fattispecie risiede nel fatto che esse sono del tutto svincolate dal "regime delle presunzioni" insito nell'articolo 67 L.F. *supra* esposto: da ciò discende che le disposizioni patrimoniali riconducibili a tali "categorie" devono ritenersi *ex lege* inefficaci, senza necessità che ricorrano specifici presupposti (quali, ad esempio, l'*eventus damni* o la *scientia decotiois*); inoltre, si ritiene che l'*actio* attivata sulla scorta delle richiamate norme non sia soggetta ai termini prescrizione e/o decadenziali di cui agli articoli 2903, cod. civ. e 69-*bis*, L.F.<sup>20</sup>.

Pertanto, la dottrina maggioritaria<sup>21</sup> tende a qualificare la sentenza scaturente dal giudizio di revocatoria attivato ai sensi degli articoli 64 e 65, L.F. come meramente dichiarativa, e la giurisprudenza del Supremo Collegio<sup>22</sup> sembrerebbe sostanzialmente aderente a tale indirizzo.

<sup>14</sup> *Ex multis*, Cassazione n. 3336/2015.

<sup>15</sup> Cassazione n. 6905/2015.

<sup>16</sup> Le ragioni sottese all'introduzione nella L.F. di siffatte deroghe sono analiticamente esaminate da S. Bonfatti, in Bonfatti, Censoni, "Manuale di diritto fallimentare", Padova, 2007, pag. 187 ss., secondo il quale la disciplina dell'istituto dell'"esenzione" risponde ad una pluralità di esigenze aventi natura composita, e principalmente riconducibile a: a) volontà di ridimensionare la portata economica di talune applicazioni della precedente disciplina della revocatoria fallimentare ...; b) volontà di evitare l'isolamento dell'imprenditore economico in difficoltà da parte degli altri operatori, preoccupati della soggezione a revocatoria degli atti compiuti con lo stesso ...; c) volontà di favorire l'accesso e l'esecuzione delle procedure di "composizione negoziale delle crisi d'impresa" ...; d) volontà di favorire determinate categorie di creditori in considerazione di una ritenuta particolare meritevolezza, o in considerazione della funzione assolta nel mercato ...; e) volontà di mantenere applicabili le disposizioni di "esenzione" dalla revocatoria previste dalle leggi speciali, salva l'introduzione di talune precisazioni a titolo di necessario aggiornamento. Un interessante contributo sull'argomento è stato fornito da Bozza, "L'azione revocatoria nel fallimento", in Giurisprudenza Commerciale, fasc.5, 2013, pag. 1026 e ss..

<sup>17</sup> La categorizzazione è proposta da S. Bonfatti, in Bonfatti, Censoni, op. cit., pag. 187 ss..

<sup>18</sup> Esula dalla presente indagine, per le peculiarità che presenta, la "revocazione" ex articolo 70, L.F., afferente alla "... revocatoria dei pagamenti avvenuti tramite intermediari specializzati, procedure di compensazione multilaterale o dalle società previste dall'articolo 1, L. 1966/1939 ..." (c.d. società fiduciarie statiche); per una panoramica del tema, si rinvia a P. Pajardi, "Codice del fallimento", Giuffrè, ed. VII, 2013, pag. 856 e ss..

<sup>19</sup> Ai sensi del quale "sono privi di effetto rispetto ai creditori i pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di fallimento o posteriormente, se tali pagamenti sono stati eseguiti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento".

<sup>20</sup> Cassazione n. 20067/2011.

<sup>21</sup> R. Provinciali, "Trattato di diritto fallimentare", Milano, 1974, pag. 1053; F. Ferrara, A. Borgioli, "II fallimento", V ed., Milano, 1989, pag. 403; P. Pajardi, A. Paluchowski, "Manuale di diritto fallimentare", Milano, 2008, pag. 389.

<sup>22</sup> Si veda, sul punto, Cassazione n. 20067/2011, cit., in cui si è avuto modo di precisare che "l'azione revocatoria proposta dal curatore per far valere l'inefficacia della costituzione di un fondo patrimoniale ad opera del fallito" ha "natura dichiarativa e non è soggetta a prescrizione", ed anche Cassazione n. 6918/2015, secondo cui "l'inefficacia prevista dall'articolo 64, L.F. ha carattere necessario ed oggettivo, ed opera

Gli articoli 67-*bis*, 68 e 69, L.F. individuano, poi, alcune fattispecie (atti incidenti sui patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui all'articolo 2447-*bis*, comma 1, lettera a, cod. civ., pagamento di cambiali scadute e atti interconiugali) rispetto alle quali l'istituto della revocatoria opera in maniera "singolare", essendo necessario, per il curatore, nel relativo giudizio, dar prova della sussistenza di specifici presupposti.

## Sintesi delle differenze, prescrizione e decadenza dall'azione

L'azione revocatoria esperibile in sede fallimentare è, come detto, sotto il profilo funzionale, essenzialmente unitaria: tanto è riprovato dal fatto che il soggetto "passivo" del giudizio, in ipotesi di soccombenza (e di eventuale "perdita" di quanto "ricevuto"), ha diritto di essere ammesso al passivo del fallimento per il controvalore del proprio preteso credito.

Le differenze, dunque, emergono unicamente sotto due profili:

- in termini di "presupposti di esperibilità" dell'azione, illustrati in precedenza;
- in termini prescrizionali e decadenziali, ed infatti:
  - a) ai sensi dell'articolo 69-*bis*, L.F., tutte le azioni disciplinate dal Titolo II, Capo II, Sezione III, L.F. non possono essere esperite decorsi "tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell'atto";
  - b) l'azione revocatoria ordinaria esperibile ex articolo 66, L.F. soggiace, invece, comunque al termine prescrizionale di cui all'articolo 2903, cod. civ..

## Conclusioni

L'azione revocatoria rappresenta, allo stato, uno tra i più efficaci strumenti a disposizione della curatela fallimentare per garantire uno svolgimento "fruttuoso" della procedura concorsuale.

Come noto, infatti, le imprese "decotte" giungono, nella maggioranza dei casi, alla dichiarazione di fallimento pressoché prive (o quasi) di "elementi attivi": non sarebbe possibile, pertanto, garantire la soddisfazione omogenea della massa dei creditori se non agendo su atti posti in essere quando l'attività economica era ancora, apparentemente, *in bonis*.

Tuttavia, la tutela del principio della *par condicio creditorum* può comportare gravi sacrifici per il sistema economico, in quanto lo strumento revocatorio agisce su situazioni giuridiche consolidate in capo agli aventi causa dal fallito, anche in ipotesi in cui la parte *in bonis* ha agito nel rispetto dei canoni di correttezza e buona fede. Pertanto, sebbene sia da salutare con favore la progressiva sistematizzazione dell'impianto della revocatoria nella L.F.<sup>23</sup>, *in primis* con le novelle degli articoli da 64 a 69-*bis*, non è revocabile in dubbio che permangono delle "zone grigie", astrattamente in grado di offuscare il principio della certezza del diritto e della sicurezza dei traffici giuridici e delle relazioni commerciali presidiato dall'articolo 3, Costituzione<sup>24</sup>.

È quindi essenziale sia l'acribia dei Curatori nello scrutinio delle vicende patrimoniali della decozione davvero lesive della *par condicio creditorum*, sia il cesello giurisprudenziale, in sede di merito, delle condotte (e quindi degli atti) effettivamente contrarie agli interessi del ceto creditorio, da bilanciare con la posizione dei contraenti col fallito.

Il tutto, al di là dei casi di frode (evidentemente da sanzionare), allo scopo di ricercare un punto di equilibrio tra l'esigenza di liquidità dell'impresa dissestata (se ed in quanto preordinata ad un'auspicabile autocomposizione della crisi) e le ragioni conservative delle ragioni dei suoi creditori.

## Riferimenti normativi

Titolo II, Capo II, Sezione III, R.D. 267/1942

*automaticamente ove sussista il presupposto dell'esistenza dell'atto e della sua gratuità; come tale essa va dichiarata con sentenza avente natura ricognitiva della situazione giuridica, indipendentemente dai presupposti soggettivi ed oggettivi che vengono in considerazione ai fini dell'azione revocatoria quale prevista invece nell'articolo 67, L.F.*

<sup>23</sup> D.L. 35/2005, convertito in L. 80/2005; D.Lgs. 5/2006; D.Lgs. 169/2007; D.L. 83/2012, convertito in L. 134/2012; D.L. 66/2014, D.L. 91/2014, convertito in L. 116/2014; L. 190/2014; D.L. 83/2015, convertito in L. 132/2015.

<sup>24</sup> Baldassarre, "Funzione sociale e rilevanza costituzionale dell'attività notarile", in "Quaderni Notariato - Rassegna sistematica di diritto e tecniche contrattuali", n. 24/2008, Ipsoa, pag. 27 e ss..



# MYTHO<sup>®</sup>

La soluzione e-commerce cloud n°1 in Europa

Un gamma unica di funzionalità per un sito e-commerce **d'impatto, efficace ed efficiente.**

**Crea il tuo sito in piena autonomia: un sito e-commerce completo e operativo fin da subito.**

- **312 funzionalità**

Una gamma unica di funzionalità concepite per: creare e animare il tuo negozio online, vendere su diversi canali di distribuzione - rete mobile, marketplace, comparatore di prezzi - e fidelizzare i tuoi clienti grazie a un marketing mirato ed efficace.

- **Design**

Una grafica personalizzata del tuo negozio online in base alle tue esigenze: con MYTHO è possibile! Decine di modelli e uno studio grafico all'avanguardia con le ultime tendenze per coniugare design, ergonomia ed efficacia dell'e-commerce.

- **Ottimizzazione SEO**

Un'ottimizzazione dei siti e-commerce per i motori di ricerca e tutti gli strumenti necessari per una migliore visibilità del tuo negozio online con lo scopo di massimizzare il ROI delle tue campagne pubblicitarie.

**MYTHO è integrabile con il tuo ERP TeamSystem.**

Grazie all'integrazione del tuo sito e-commerce agli ERP TeamSystem, la tua gestione commerciale diventerà l'unica fonte dei tuoi dati (articoli, ordini, clienti, tariffe, giacenze...). Offri ai tuoi clienti la garanzia di una qualità di servizio impeccabile grazie alla sincronizzazione in tempo reale dei dati. E tu guadagnerai tempo prezioso grazie all'automatizzazione delle operazioni.

**MYTHO ti offre i vantaggi esclusivi di una soluzione e-commerce Cloud: semplice, affidabile ed efficace.**



# Conservazione Cloud TeamSystem

Molto più che conservazione

## Conserva in digitale tutti i tuoi documenti. Risparmia tempo e denaro con TeamSystem!

Il nuovo servizio di Conservazione Cloud TeamSystem permette di conservare qualsiasi documento, liberando totalmente l'utente da qualsiasi onere.

La piattaforma è realizzata per non avere alcun impatto sulle attività, in questo modo la tua Azienda potrà risparmiare risorse e migliorare l'organizzazione del lavoro interno.

Grazie al Servizio di Conservazione Cloud TeamSystem **non devi più preoccuparti di nulla**, provvederemo noi a conservare i documenti rispettando tutti i requisiti definiti dalla normativa vigente. Potrai quindi in qualsiasi momento ricercare e consultare qualsiasi documento attraverso la nostra interfaccia web semplice ed intuitiva.

Con il Servizio Conservazione Cloud TeamSystem potrai:

- conservare digitalmente i tuoi documenti,
- ricercare i tuoi documenti e consultarli in archivio,
- esibire i tuoi documenti in originale seguendo i dettami della normativa,
- esibire e scaricare il Manuale della Conservazione,
- essere sicuro di seguire un processo aggiornato e sempre a norma di legge.

## Per le Aziende/Microimprese/Artigiani

1. Potrai archiviare tutti i documenti che necessitano di essere conservati.
2. Avrai un servizio semplice, flessibile e grazie al prezzo per pagina sarà vantaggioso e trasparente.
3. Grazie al nostro supporto troverai la formula più adatta alle tue esigenze.